



TRIBUNALE DI LOCRI

Ufficio Presidenza

Prot. N. 1256/2023 U
Risposta a nota prot n. DEL 04/04/2023
Pos. N.

Locri 04 APR. 2023

OGGETTO: richiesta proroga validità elenco delegati alla vendita.

**SIG. PRESIDENTE
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
LOCRI**

In riscontro alla richiesta di proroga di validità dell'elenco attualmente costituito dei delegati alla vendita, evidenzio che esso è stato creato nel 2022 con validità per il triennio 2022-2024. Potrà essere utilizzato dai giudici del settore esecuzioni nei casi eventualmente ancora consentiti dalla legge.

La predisposizione dell'elenco ex art 179 ter cpc dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita, con i requisiti previsti dall' art. sopra citato, costituisce un obbligo di legge, che quest' Ufficio non può non osservare, dovendo fornire ai giudici assegnatari dei procedimenti esecutivi elenchi conformi alla legge per le procedure iscritte dopo il 28.2.2023.

Considerato, tuttavia, che l'anticipata entrata in vigore della riforma legislativa al 28 febbraio rispetto alla data originariamente prevista del 30.6.2023, non ha consentito l'attivazione dei corsi specializzandi, come requisito alternativo al numero degli incarichi nell'ultimo quinquennio, non è esclusa a priori la possibilità di presentare la domanda di inserimento ai professionisti che via via matureranno i requisiti di legge, anche prima della naturale scadenza della durata degli elenchi.

Ciò al fine di garantire anche ai magistrati un'effettiva rotazione degli incarichi.

Distintamente

**IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott. Fulvio ACCURSO**





TRIBUNALE DI LOCRI

Ordine degli Avvocati

89044 LOCRI (RC) - Piazza F. Fortugno - Tel. 0964.20469 - Fax 0964.232848

<http://www.avvocatilocri.it> - e-mail: ord.locri@cert.legalmail.it

Locri, 30/03/2024

Al Signor Presidente del Consiglio dei Ministri
On. Giorgia Meloni
presidente@pec.governo.it

Al Signor Ministro della Giustizia
Dott. Carlo Nordio
gabinetto.ministro@giustiziacert.it

Al Signor Presidente della Camera dei Deputati
On. Lorenzo Fontana
camera_protcentrale@certcamera.it

Al Signor Presidente del Senato della Repubblica
On. Ignazio Laruzza
amministrazione@pec.senato.it

Al Sig. Presidente della S. S.M.
dott. Giorgio Lattanzi
protocollo@scuolamagistraturacert.it

Al Signor Presidente del C.N.F.
Avv. Maria Masi
protocollo@pec.cnf.it

Al Signor Coordinatore dell'O.C.F.
Avv. Mario Scialla
organismocongressualeforense@pec.it

Al Signor Presidente del Tribunale di Locri
Dott. Fulvio Accurso
presidente.tribunale.locri@giustiziacert.it

Oggetto: art. 179 ter disp. att. c.p.c.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Locri, nella seduta che si è tenuta in Locri in data 23 marzo 2023, ha deliberato il seguente documento:

L'art. 179 ter delle disposizioni di attuazione al c.p.c., per come modificato dal D.lgs n. 149 emanato in attuazione della l. 29 novembre 2021 n. 206, dispone che il professionista interessato all'iscrizione nell'elenco dei delegati alle vendite per le esecuzioni immobiliari debba avere i seguenti requisiti:

- a) aver svolto negli ultimi cinque anni dieci incarichi come delegato;
- b) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia del 12 agosto 2015 n. 144;

c) in alternativa, aver partecipato ad un corso organizzato dal CNF, dagli Ordini professionali, dall'Università o da associazioni maggiormente rappresentative specializzate in materia.

Il testo originario prevedeva l'entrata in vigore di tale norma, unitamente all'intera riforma Cartabia per il 01.07.2023, ma, come noto, è stata anticipata al 01.03.2023.

L'entrata in vigore anticipata di tale norma comporta dei gravi problemi che pregiudicano le aspettative dei professionisti più giovani e, nel caso di noi Avvocati, dei Colleghi più giovani e/o meno giovani che non abbiano svolto dieci incarichi negli ultimi cinque anni.

A questi ultimi, infatti, è consentita l'iscrizione nel predetto elenco solo dopo aver partecipato e superato con profitto i suddetti corsi.

La norma pone le stesse criticità di sistema poste dall'art. 9 della l. 247/2012 c. 1 che testualmente dispone "È riconosciuta agli avvocati la possibilità di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite, nel rispetto delle previsioni del presente articolo".

Il Regolamento D.M. 12 agosto 2015, n. 144 adottato dal Ministro della Giustizia, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (GU n.214 del 15-9-2015) a seguito delle pronunce del TAR Lazio n. 4427/2016, n. 4424/2016 e n. 4426/2016 e, da ultimo, del Consiglio di Stato, sent. n. 5575/17, che confermava le sentenze di primo grado, veniva in parte qua annullato.

Il predetto annullamento ha portato all'emanazione del D.M. Giustizia n. 163/2020, pubblicato il 12 dicembre 2020 e in vigore dal 27 dicembre, che integrava e modificava il precedente D.M. n. 144/2015, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'art. 9, L. 31 dicembre 2012, n. 247, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2015, n. 214, eliminando talune lacune che avevano portato all'annullamento del precedente.

Al pari dell'art. 9 della l. 247/2012 l'art. 179 ter delle disp. att.c.p.c. prevede il percorso formativo dei corsi di formazione.

Ad oggi non risultano emanate le linee guida dalla Scuola Superiore della Magistratura previsti dal citato regolamento ministeriale a cui, peraltro, fa riferimento l'art. 179 ter disp. att. c.p.c..

Non sono, pertanto, attualmente conseguibili i titoli previsti dalle lettere b) e c), in considerazione del fatto che i relativi corsi non possono essere organizzati e l'accesso nell'elenco previsto dall'art. 179 ter disp. att. cpc. è precluso ad un elevato numero di Avvocati essendo, allo stato attuale, esclusivamente subordinato al possesso del requisito di cui alla lettera a). ovvero lo svolgimento nel quinquennio precedente di non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita.

Il requisito previsto dalla lettera a) restringe il novero dei professionisti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, stante la difficoltà di conseguimento di dieci incarichi in cinque anni, tenuto anche conto dal fatto che l'ultimo quinquennio è stato anche interessato dall'emergenza pandemica.

L'assenza di linee guida e di precise e univoche indicazioni da parte del legislatore e del Ministero comporta una diversità di orientamenti nei vari Tribunali, con scelte differenti anche prima della costituzione del Comitato deputato a decidere sulle domande di ammissione;

il restringimento del novero dei professionisti ai quelli in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) condiziona pesantemente le decisioni del Comitato deputato a decidere sulle domande di ammissione che porta anche a vanificare il disposto dell'art. 179 quater delle disp. att. che limita **" l'assegnazione d'incarichi a ciascun professionista non superiore al 10% di quelli affidati dall'ufficio o dal singolo giudice"**,

La norma produrrà poi degli effetti devastanti nelle circoscrizioni dei tribunali piccoli, come quello di Locri, dove gli avvocati che hanno all'attivo dieci incarichi nel quinquennio precedente l'entrata in vigore della norma sono veramente pochi, stante il basso numero delle procedure esecutive immobiliari, anche in conseguenza del minor numero di abitanti nel circondario;

tutto ciò determinerà la quasi impossibilità di formare nuovi elenchi con i nuovi criteri e laddove sarà possibile, (in applicazione del criterio previsto dalla lettera a) determinerà una sorta di monopolio delle procedure in capo a pochi avvocati in spregio del disposto dall'art. 179 quater delle disp. Att. c.p.c., prima richiamato.

È necessario, pertanto, un immediato intervento del legislatore che provveda ad apportare le necessarie modifiche alla legge, con l'auspicabile proroga, nell'attesa dell'intervento legislativo, degli elenchi attualmente vigenti, al fine di consentire, *medio tempore*, lo svolgimento dei corsi abilitanti all'iscrizione nell'elenco dei delegati alle vendite.

E', altresì, auspicabile la sollecita, anzi immediata, indicazione da parte della S.S.M. delle linee guida per poter organizzare i corsi previsti dal citato art. 179 ter..

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Locri, al fine di garantire a tutti gli Avvocati pari opportunità professionali, ritenuta la necessità di disporre di criteri e principi uniformi ed imparziali in tutti i Tribunali d'Italia, al fine di evitare la paralisi del settore delle esecuzioni immobiliari per carenza di professionisti iscritti nell'elenco,

CHIEDE

al Signor Presidente del Consiglio dei Ministri On. Giorgia Meloni, al Ministro della Giustizia dott. Carlo Nordio ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica al Presidente della S.S.M. ciascuno per quanto di propria competenza, che:

diano impulso affinché il legislatore provveda alle opportune modifiche legislative e alla conseguente emanazione dei provvedimenti interpretativi o circolari applicative che, nel rispetto della gerarchia delle fonti del diritto, dettino principi certi ed uniformi sulla formazione degli elenchi disciplinati dall'art. 179 ter. disp. att. c.p.c., così come novellato, adottando, altresì, regole transitorie che in attesa dell'auspicata modifica e in mancanza di essa dettino criteri ragionevoli per lo svolgimento dei previsti corsi di formazione:


in attesa delle sollecitate modifiche legislative venga prorogata la validità degli attuali elenchi;

le modifiche normative e l'adozione di circolari e linee guida siano oggetto di concertazione con le rappresentanze istituzionali forensi.

Auspica che il Presidente del Tribunale di Locri, preso atto di quanto sopra, provveda ad emettere i provvedimenti indifferibili ed urgenti, in particolare a prorogare la validità dell'elenco attualmente costituito, ovvero, una volta valutate le richieste di ammissioni e costituito il nuovo elenco, consentire temporaneamente la riapertura dei termini per la proposizione delle domande di iscrizione con cadenza *infra annuale*.

Con ossequio

Il Consigliere Segretario
Avv. Giuseppe Agresta



La Presidente
Avv. Carmela Neri

